

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
NEL RICORSO R.G. 7624/2018

pendente dinanzi a

T.A.R. Lazio - Sede di Roma - Sezione Prima

Udienza Pubblica del 06.05.2020

Per:

Comune di Melendugno (c.f. 80010060756), in persona del Sindaco p.t., corrente in Melendugno (LE) alla Piazza Risorgimento, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso n. 7624/18 R.G. dall'avv. Paola Armillis, (RMLPLA82B62E506D; p.e.c. armillis.paola@ordavvle.legalmail.it; fax 0832311724) e con lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Rosazza n. 32 (presso lo studio dell'avv. Ugo Luca Savio De Luca), ricorrente nel ricorso R.G. 7624/2018, proposto contro la **Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.**, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (**Resistenti**), e nei confronti di **Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante p.t., Comune di Patù, in persona del legale rappresentante p.t., Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t (controinteressati).**

Premesso che

- Con Ordinanza n. 6989/2019 pubblicata in data 17.12.2019, il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I autorizzava il Comune di Melendugno **ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'elenco nominativo dei controinteressati e della Ordinanza medesima, entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
- Che la detta ordinanza prescriveva testualmente: "*Ritenuto che, a tal fine, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando entro tale termine, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla*

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

stessa copia informatica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza; l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, rilasciando a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati".

Ciò premesso, con il presente atto e gli altri oggetto di pubblicazione, si

INTEGRA IL CONTRADDITTORIO

Nei confronti dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Roma, R.G. 7624/18, per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo.

Sono controinteressati tutti i Comuni del territorio italiano individuati dal DCPM impugnato con il ricorso n. 7624/18 R.G., con il quale il Comune di Melendugno in persona del Sindaco p.t., ricorreva innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Per il Lazio - Sede di Roma, per l'annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2018, recante <Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018> e di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e consequenziali.

Con il presente atto si chiede pertanto all'Amministrazione resistente la pubblicazione sul proprio sito web: del presente atto di integrazione del contraddittorio; dell'Ordinanza n. 6989/2019 pubblicata in data 17.12.2019, con la quale il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, autorizzava l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami; del Ricorso introduttivo del giudizio, dell'elenco nominativo dei controinteressati.

**ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI:**

Ordinanza n. 6989/2019 pubblicata in data 17.12.2019 adottata in seno al ricorso R.G. 7624/18 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, per il quale e' fissata l'udienza di discussione per il giorno **06.05.2020**.

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:

**«Ecc.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio
- Sede di Roma -**

RICORSO

Per il Comune di Melendugno (c.f. 80010060756), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura da considerarsi in calce al presente atto, dall'avv. Paola Armillis, (RMLPLA82B62E506D); p.e.c. armillis.paola@ordavvle.legalmail.it; fax 0832311724 e con lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Rosazza n. 32 (presso lo studio dell'avv. Ugo Luca Savio De Luca)

Contro

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

E nei confronti di

Comune di Morciano di Leuca, in persona del legale rappresentante p.t., Comune di Patù, in persona del legale rappresentante p.t., Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t

Per l'annullamento

-del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2018, recante <fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018> e di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti e consequenziali.

Fatto

Il Comune di Melendugno è un paese di circa 10 000 abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. È situato nel Salento centro-orientale e beneficia del notevole flusso turistico legato alle sue marine (Torre Specchia Ruggeri, San Foca, Roca, Torre dell'Orso, Sant'Andrea), poste lungo la costa adriatica salentina.

È uno dei nove Comuni della provincia di Lecce che contribuisce alla perequazione del Fondo di solidarietà comunale, che, introdotto nel 2013, ha lo scopo di limitare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione delle risorse da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelli con minori capacità.

Il Fondo di solidarietà comunale è scomposto sostanzialmente in tre parti: l'alimentazione del fondo, ovvero il suo finanziamento, che deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito Imu standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune della Penisola italiana; la perequazione, ovvero come si redistribuisce il fondo, basata secondo i nuovi criteri di ripartizione (i fabbisogni standard e le capacità fiscali) e il ristoro da parte dello stato ai comuni della cancellazione della Tasi prima casa. Vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativa ne è contributore. Tale calcolo prende il nome di Fondo netto.

Il ristoro Tasi non viene invece considerato perché è meramente un trasferimento e niente ha a che fare con la perequazione del Fondo.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2018, n. 83 recante <fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018>, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. , comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2014, n. 228, sono state definite e ripartite, a Bilancio già approvato, le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018.

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

Ed invero, l'art. 1, comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2014, n. 228, stabilisce che <Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

... b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, (...). Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM>.

La successiva lettera d) dell'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2014, altresì prevede che con il medesimo DPCM siano stabiliti per ogni singolo comune i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo conto <1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia>.

*Il comma 380-ter, della medesima legge, precisa che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, pari a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380 è incrementata a partire dal 2016 di 3.767,45 milioni di euro e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il **30 novembre dell'anno precedente** a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, siano stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: <1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380; 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia>, mentre il successivo comma 380 quater prevede che per il 2018, è previsto un accantonamento del 55% dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, per essere ridistribuito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a quello di riferimento.*

L'azione amministrativa censurata, appare, pertanto illegittima e gravemente lesiva degli interessi dell'odierno ricorrente per i seguenti motivi in

Diritto.

Violazione erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012. Violazione erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art. 97 e 119 della Costituzione Ingiustizia manifesta. Perplessità dell'azione amministrativa. Malgoverno.

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

Come si è avuto modo di specificare nell'esposizione in fatto che precede, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. del 10 aprile 2018, n. 83 recante <fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018>, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. , comma 380, lett. b) della legge 24 dicembre 2014, n. 228, sono state definite e ripartite, le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 e secondo tale decreto, il Comune di Melendugno, per l'anno 2018, deve contribuire alla perequazione del Fondo di solidarietà comunale, per un importo complessivo pari a circa 1,8 milioni di Euro e ciò in quanto la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione è negativa.

*Il DPCM qui impugnato, con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 è stato emanato soltanto il 10 aprile 2018 e quindi circa cinque mesi più tardi rispetto al termine stabilito dalla legge. Sotto tale profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato, emanato in spregio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 380 ter, lettera b) della legge n. 228/2012, il quale espressamente stabilisce: <... con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed **entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni: 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380; 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia**>*

Pertanto, il termine originario, previsto dalla legge, per l'emanazione del DPCM era fissato al 30 novembre 2017 e ciò al fine di consentire agli Enti Locali <la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione>, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129/2016.

Il contegno serbato dalla P.A. resistente appare illegittimo anche in violazione dell'art. 119 della Costituzione., il quale espressamente prevede <I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.(...)>.

L'autonomia di entrata e di spesa attribuita dall'art. 119 della Costituzione ai Comuni è esercitata in primo luogo, attraverso la redazione del bilancio finanziario di previsione, il cui anno di riferimento, com'è noto, inizia il 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre e ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente al fine di consentire agli Enti locali di conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa, per tale ragione l'art. 1, comma 380-ter, primo capoverso, lettera b), della legge n. 228/2012, prevedeva, con riferimento alle diverse annualità, precisi termini per l'emanazione del d.P.C.M. di determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (30 novembre 2017 per il

STUDIO LEGALE
Avv. Paola Armillis

2018);

E tale scansione temporale, come stabilito dal Consiglio di stato con sentenza n. 2203/2018 si impone, <essendo necessario che tutti gli interventi che producevano (producono) una riduzione di trasferimenti agli enti locali avvenissero (avvengano) in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l'autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengano colpiti> Anche alla luce delle suesposte considerazioni parrebbe potersi apprezzare l'illegittimità dell'azione amministrativa oggetto della presente impugnativa che inevitabilmente si riverbera sui provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Si chiede all'Ecc.mo Collegio adito di Voler, annullare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7.03.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10.04.2018, con condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.

Ai fini della dichiarazione del valore della controversia, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115/2002, la sottoscritta dichiara che è stato versato un Contributo Unificato di €. 325 (trecentoventicinque) poiché trattasi di vicenda inerente il rapporto di pubblico impiego.

Lecce, 11.06.2018

avv. Paola Armillis»

ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, vengono inviati all'Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

- Copia digitale dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio (N. 6989/2019);
- Ricorso al T.A.R. con procura alle liti in calce;
- Elenco nominativo dei controinteressati

Con osservanza

Lecce/Roma, 10.01.2020

Avv. Paola Armillis